

TI_GERICHTE 32.2011.30 vom 16. Dezember 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-12-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2011.30

FR: TI_GERICHTE 32.2011.30 du 16 décembre 2010

IT: TI_GERICHTE 32.2011.30 del 16 dicembre 2010

Regeste

UAI ha correttamente, in applicazione del metodo misto di calcolo del grado di invalidità (90% quota parte salariato e 10% quota parte per le mansioni domestiche), attribuito all'assicurato 1/4 di rendita dal 1.7.08

Erwägungen

E. 4

Pulizia dell'appartamento 10

E. 4.5

A ragione l'Ufficio ricorrente rimprovera al primo giudice di avere contrapposto al reddito da invalida (incontestato) di fr. 18'162.- (ottenuto tenendo conto di una ridotta capacità [v. consid. 4.3] di svolgere attività semplici, leggere e poco qualificate come ad esempio quella di ausiliaria delle pulizie, stiratrice, ausiliaria di lavanderia, custode ecc.) un reddito senza invalidità a tempo pieno. Tale valutazione è giuridicamente errata e contraria alla giurisprudenza sviluppata in applicazione del metodo misto, secondo la quale per la valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i redditi da valido e da invalido determinati sulla base temporale di un'attività lucrativa parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute (DTF 125 V 146 consid. 2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid.

E. 5

Bucato, pulizia dei vestiti, confezione e trasformazione degli abiti, (cucito, maglia, uncinetto) 10

E. 5.1

Conduzione dell'economia domestica pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo importanza assegnata 5 % percentuale degli impedimenti 20% percentuale di invalidità 1 % Il signor _____ afferma di garantire nuovamente la conduzione dell'economia domestica. Essenziale è tuttavia limitare ogni sovraccarico psichico e adottare accorgimenti per evitare dimenticanze. I limiti funzionali medicalmente accertati giustificano una percentuale d'impedimenti del 20% dovuta alla facile affaticabilità e al minor rendimento.

E. 5.1.2

pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006, consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa a tempo

pieno, bensì quanto egli ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid. 3.3 e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a)." Il reddito da valido di fr. 87'352.- deve dunque essere confermato dal TCA. 2.16.2. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). In concreto, nella decisione impugnata l'UAI ha calcolato, per il 2008, un reddito da invalido di fr. 43'676.- (cfr. doc. A), basandosi su quanto indicato dal consulente incaricato nello scritto del 28 ottobre 2010 (doc. 48-1). Il patrocinatore dell'assicurato ha contestato l'importo del reddito da invalido stabilito dall'amministrazione, rilevando che lo stesso corrisponderebbe a 18.5 ore lavorative alla settimana, mentre in realtà l'assicurato può lavorare, per esigenze del datore di lavoro (cfr. doc. B), unicamente 18 ore settimanali (doc. I). Secondo il legale dell'interessato, quindi, il reddito da invalido dell'assicurato dovrebbe ammontare a fr. "42'495.60 (corrispondenti a 18 ore settimanali), non ai fr. 43'676.00 calcolati in astratto, senza considerare la situazione concreta dell'assicurato, che ha sì potuto mantenere il suo posto di lavoro (...) ma ha dovuto accontentarsi di lavorare 18 ore alla settimana per motivi organizzativi, dipendenti esclusivamente dal suo datore di lavoro" (doc. I). Il TCA non può concordare con quanto sostenuto dal patrocinatore in sede ricorsuale, ritenuto che lo stesso datore di lavoro dell'interessato, nel questionario compilato in data 21 agosto 2008, ha espressamente rilevato che lo stipendio corrispondente al rendimento del 50% dell'assicurato è pari a fr. 43'675.80 (cfr. doc. 4-3). Rispondendo poi ad una esplicita domanda del TCA volta ad appurare la correttezza o meno dell'importo citato di fr. 43'675.75 utilizzato dall'amministrazione, con scritto del 18 agosto 2011, il datore di lavoro dell'assicurato ha espressamente rilevato che "confermiamo la correttezza dei dati esposti e ricavati dai documenti da lei citati" (doc. VIII). Ancora, nuovamente chiamato dal TCA ad indicare a quanto ammontasse il salario dell'assicurato nel 2008, con scritto del 29 settembre 2011, la Fondazione _____ ha confermato la correttezza di quanto in precedenza comunicato, rilevando: " In risposta alla sua lettera del 28 settembre u.s. dichiariamo che in base al nostro contratto collettivo (art. 30 contratto collettivo per il personale occupato nelle istituzioni sociali del Canton Ticino), alla scadenza del primo anno di malattia (360 giorni) il dipendente ha diritto all'80% dello stipendio. Quindi il signor RI 1, essendo in malattia al 50%, aveva diritto allo stipendio intero per il primo 50% e all'80% per il secondo 50%, secondo il seguente calcolo: CHF 6719.35 * 50% = CHF 3'359.65 CHF 6719.35 * 50% * 80% = CHF 3'359.65 Stipendio mensile = CHF 6'047.40." (Doc. XVII) Alla luce di questi elementi, il TCA ritiene che il reddito da invalido dell'assicurato, per il 2008, ammonti a fr. 43'676.00, pari a fr. 3'359.70 mensili, come indicato dal consulente incaricato nello scritto del 28 ottobre 2010 (doc. 48-1). Confrontando quindi il reddito da invalido di fr. 43'676.00 con l'importo di fr. 87'352.--, corrispondente al reddito che l'insorgente avrebbe conseguito da valido nell'anno 2008 (cfr.

consid. 2.16.1.), emerge un'incapacità al guadagno pari al 50% . 2.17. Viste le quote parti tra attività salariata (90%) e mansioni casalinghe (10%) stabilite dall'amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale è così del 49% ($90 \times 50\% + 10 \times 43\%$) in applicazione del metodo misto, percentuale che dà diritto ad un quarto di rendita di invalidità, come stabilito dall'UAI nella decisione impugnata. A questo proposito, il TCA sottolinea che se l'assicurato non può essere posto al beneficio di una mezza rendita di invalidità malgrado il fatto che, da un profilo medico, egli può continuare a lavorare nella sua precedente attività solo nella misura del 50%, ciò è dovuto al fatto che per determinare il diritto alla rendita, nel caso di specie, deve essere utilizzato il metodo misto di calcolo e non quello ordinario del confronto dei redditi, in ragione della scelta operata dall'interessato stesso di lavorare nella misura del 90% e non del 100% (cfr. consid. 2.9.). 2.18. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato.

E. 5.2

Alimentazione preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve importanza assegnata 45% percentuale degli impedimenti 40 % percentuale di invalidità 18% L'attività culinaria è sempre stata interamente a carico del signor RI 1, che garantiva un'alimentazione variata e genuina. Ricorda anche i frequenti inviti e ricevimenti con amici o colleghi di lavoro, durante i quali si impegnava con piacere in preparazioni elaborate e nell'intera organizzazione. Con l'aiuto di una persona ha gradualmente recuperato parte delle capacità, "ho dovuto imparare tutto da capo, non ricordavo più le sequenze ..." e ora è ancora in grado di garantire la preparazione dei pasti, limitati tuttavia a portate uniche e pietanze semplici. Spiega le difficoltà nel coordinare più lavori contemporaneamente e di mantenere una concentrazione prolungata, motivo per il quale sovente acquista cibi precotti che lo facilitano nel compito. Ha inoltre rinunciato ad ogni genere di inviti, un impegno che non è più in grado di sostenere. Carica e scarica la lavastoviglie e garantisce il riordino quotidiano del locale cucina, ma ha interamente delegato le periodiche pulizie di fino all'aiuto domestico, un compito che richiede energie di cui non dispone più. Nonostante un parziale recupero dell'autonomia, le numerose rinunce descritte e gli impedimenti incontrati giustificano una percentuale degli impedimenti del 40%.

E. 5.3

Pulizia dell'appartamento rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc. importanza assegnata 20% percentuale degli impedimenti 60 % percentuale di invalidità 12% Le pulizie dell'appartamento sono sempre state interamente assolve dall'assicurato, esclusa la cura degli armadi della quale si faceva carico la moglie. Ora ha ripreso ad occuparsi unicamente delle attività quotidiane meno impegnative, quali il riordino dei locali e il rispolvero dei mobili. L'aiuto domestico, presente mezza giornata alla settimana, garantisce pressoché ogni altra mansione, quale la pulizia dei pavimenti, dei vetri, del locale bagno, nonché le periodiche pulizie di fino di ogni locale. Le indicazioni riportate e la lettura degli atti medici all'incarto permettono una valutazione degli impedimenti del 60%.

E. 5.4

Spesa e acquisti diversi compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali importanza assegnata 10% percentuale degli impedimenti 20 % percentuale di invalidità 2% Il signor RI 1 ricorda le iniziali difficoltà nell'orientarsi nelle strade come all'interno dei negozi. L'accompagnamento costante di una persona è stato essenziale per permettergli il recupero delle capacità, e ora è di nuovo in grado di garantire in totale autonomia spese e acquisti di ogni genere. Gli sforzi di concentrazione sono peraltro elevati, per esempio nel controllo delle necessità o nel ritrovare il veicolo una volta uscito dal negozio. Si incarica personalmente di pagamenti e pratiche amministrative, ma non è più in grado di utilizzare il computer. Le difficoltà dichiarate consentono una valutazione degli impedimenti del 20%.

E. 5.5

Bucato, confezione e riparazioni di indumenti lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc. importanza assegnata 20% percentuale degli impedimenti 50 % percentuale di invalidità 10% Ogni mansione considerata in questo ambito è sempre stata a carico del signor RI 1, incluso il compito dello stiro. Dopo un periodo dedicato al recupero delle capacità, si incarica ancora del bucato (lavare, stendere, riporre gli indumenti), ma ha interamente rinunciato allo stiro in quanto attività eccessivamente impegnativa. Porta i tailleur di lavoro della moglie in lavanderia, mentre è la signora _____ che si incarica di stirare i capi restanti. Valuto una percentuale degli impedimenti del 50%.

E. 5.6

Cura dei bambini e di altri membri della famiglia compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc. importanza assegnata percentuale degli impedimenti percentuale di invalidità 0 % I coniugi RI 1 non hanno figli.

E. 5.7

Diversi cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato importanza assegnata 0 % percentuale degli impedimenti 0 % percentuale di invalidità 0 % Non si è mai dedicato ad alcuna delle attività considerate. Valutazione dell'assistente sociale totale delle attività 100 % percentuale di invalidità 43 % ■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurato non può svolgere personalmente nell'economia domestica? Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato. Un aiuto domestico nella misura di 4 ore alla settimana; la moglie.

6. GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI attività ripartizione Impedimento GRADO D'INVALIDITÀ salariata casalinga TOTALE Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro? Dal mese di luglio 2007.” (Doc. 34/4-7) 2.14. Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell'assicurato, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 43%. Valutando i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell'assicurato in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche. Il TCA non ha motivo per scostarsi dalla valutazione espressa dall'assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4). L'assicurato, del resto, non ha contestato la valutazione dell'assistente sociale, ma, al contrario, in sede ricorsuale, nell'effettuare un nuovo calcolo del grado di invalidità, ha proprio utilizzato la percentuale di impedimenti del

43% indicata nell'inchiesta a domicilio (doc. I). Anche questo tema non necessita quindi di ulteriori approfondimenti. 2.15. Presentando l'assicurato una capacità lavorativa residua del 50% nella sua precedente attività di educatore – definita dal consulente IP come “l'attività che consente di ritenere ottimale la capacità di guadagno residua” (doc. 37-2) - nella quale è in grado di conseguire, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito corrispondente al 50% del reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), il TCA ritiene che l'incapacità lucrativa del ricorrente ammonta al 50% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008; STF 9C_559/2009 del 18 dicembre 2009) . Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un'assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione; in una sentenza 9C_444/2009 del 16 settembre 2009, nella quale il TF, confermando la precedente sentenza 32.2008.73 del 23 aprile 2009 del TCA, ha confermato il diritto ad una mezza rendita di invalidità per un assicurato, abile al lavoro al 50% sia nella sua attività, sia in altre; in una sentenza 9C_559/2009 del 18 dicembre 2009 per un'assicurata inabile al lavoro al 50% nella sua professione. 2.16. Del resto, alla medesima percentuale di incapacità lucrativa del 50% si giunge anche effettuando il confronto dei redditi, come risulta dallo scritto del 28 ottobre 2010 del consulente IP incaricato (cfr. doc. 48-1) e dalla decisione impugnata (doc. A).

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui, come correttamente ritenuto dall'UAI, sono determinanti i dati del 2008. 2.16.1. Per quanto concerne il reddito da valido , il cui importo non è stato del resto contestato in sede di ricorso, nello scritto del 28 ottobre 2010 il consulente in integrazione professionale ha indicato che, senza il danno alla salute, lavorando al 90% come educatore, l'interessato avrebbe percepito fr. 87'352.-- (doc. 48-1). Il TCA non ha motivo per distanziarsi dall'ammontare citato, che, del resto, è stato indicato dallo stesso datore di lavoro dell'interessato nel questionario compilato in data 21 agosto 2008 (cfr. doc. 4-3) e la cui correttezza è stata espressamente confermata dallo stesso datore di lavoro, in risposta a delle esplicite richieste di questo Tribunale (cfr. doc. VII e doc. XVI), sia nello scritto del 18 agosto 2011 (cfr. doc. VIII, in cui la Fondazione _____ ha rilevato che “confermiamo la correttezza dei dati esposti e ricavati dai documenti da lei citati”), sia nello scritto del 29 settembre 2011 (cfr. doc. XVII, nel quale il datore di lavoro ha rilevato che “senza il danno alla salute lo stipendio sarebbe rimasto invariato a CHF 6'716.35 (CHF 87'351.55)”). Al riguardo è utile rammentare che il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito in diverse occasioni che il metodo misto applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; SVR 2006 IV Nr. 42). In una sentenza I 246/05 del 30 ottobre 2007, pubblicata in DTF 134 V 9, il Tribunale federale ha

indicato che, nell'ambito della valutazione dell'invalidità secondo il metodo misto, una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività è da prendere in considerazione solo a determinate condizioni (consid. 7). Dagli atti all'incanto non emergono indizi tali da fare ritenere che nel caso di specie le riduzioni della capacità nell'ambito professionale e in quello casalingo siano influenzate da maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività (cfr. al riguardo in particolare la perizia del SAM). Va inoltre evidenziato che nella STF 9C_293/2007 del 20 maggio 2008, pubblicata in RtiD I-2009, pag. 255, il Tribunale federale ha annullato la decisione cantonale - con la quale il primo giudice aveva dimezzato la rendita spettante ad un'assicurata (anziché ridurla ad un quarto, come deciso dall'UAI), dopo avere raffrontato il reddito che avrebbe potuto percepire l'assicurata, lavorando al 100% nella sua usuale attività (che ella esercitava al 50%) con quanto avrebbe potuto guadagnare, al 50%, in attività adeguate - sottolineando che nel raffronto dei redditi, in applicazione del metodo misto, occorre confrontare quanto l'assicurata avrebbe potuto guadagnare nella sua attività esercitata a tempo parziale, con quanto può conseguire in attività adeguate al suo stato di salute. Il risultato così ottenuto va poi rapportato alla quota parte in attività salariata. L'Alta Corte ha infatti rilevato che: "

E. 6

Cura dei figli e di altri membri della famiglia

E. 7

Diversi (cura di terzi, cura delle piante e degli animali, giardinaggio)

5

E. 8

Altre attività (p. es. aiuto alla famiglia stessa, attività di utilità pubblica, perfezionamento, creazione artistica, attività superiore alla media nella confezione e nella trasformazione dei vestiti). 20" In Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.). In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze. Inoltre nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse. In particolare la cifra 3095 prevede: " Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva: Attività Minimo % Massimo % 1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo) 2 5 2. Alimentazione

(preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

E. 10

5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe) 5 20 6. Accudire i figli o altri familiari 0 30 7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)* 0 50 * Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)." Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora: " Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298). Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. I valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta. In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico." In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete. Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02). Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l'impedimento è effettivamente dovuto all'invalidità, nella misura in cui l'incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5). Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato: " (...) 4.- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden

Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigen Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, wie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01)." Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull'ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02). 2.13. Come detto, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica sfociata nel rapporto del 25 maggio 2010 (cfr. doc. 34-1 e segg.) dal seguente tenore: " (...) 5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.